



**Progetto di scissione parziale  
di BANCA IMI S.p.A.  
in favore di Eurizon Capital SGR S.p.A.**

**ai sensi dell'artt. 2506-*bis* del codice civile**

4

## **PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE DI BANCA IMI S.P.A. IN FAVORE DI EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.**

I Consigli di Amministrazione delle società BANCA IMI S.p.A. ("**BIMI**" o anche la "**Società Scissa**") e Eurizon Capital SGR S.p.A. ("**EC**" o anche la "**Società Beneficiaria**") hanno redatto e predisposto il seguente progetto di scissione parziale ai sensi dell'art. 2506 *bis* del codice civile (il "**Progetto di Scissione**"), scissione mediante la quale la Società Scissa assegnerà parte del suo patrimonio, secondo le modalità e nei termini in appresso descritti, alla Società Beneficiaria.

### **1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE**

#### **1.1 Società Scissa**

"**BANCA IMI S.p.A.**", società con sede legale in Milano, Largo Mattioli, 3, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 962.464.000,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza - Lodi 04377700150, società iscritta all'albo delle banche e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari; società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

#### **1.2. Società Beneficiaria**

"**Eurizon Capital SGR S.p.A.**" – società con sede legale in Milano, Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 99.000.000,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza - Lodi e codice fiscale 04550250015; società iscritta all'albo delle SGR tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 58 del 1998, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella sezione Gestori di FIA; società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari; aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

## **2. STATUTI DELLA SOCIETÀ SCISSA E DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA E MODIFICHE DERIVANTI DALLA SCISSIONE**

### **2.1 Statuto della Società Scissa**

La Società Scissa non procederà ad alcuna modifica del proprio statuto sociale in conseguenza della presente scissione parziale (di seguito, anche la "**Scissione**").

Il testo dello statuto di BIMI, come attualmente vigente, viene allegato al presente Progetto di Scissione, sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

### **2.2 Statuto della Società Beneficiaria**

Non sono previste modifiche allo statuto della Società Beneficiaria in conseguenza della Scissione. In particolare, tenuto anche conto di quanto *infra* precisato, la Scissione non prevede l'emissione di nuove azioni della Società Beneficiaria, poiché sia la Società Scissa che la Società Beneficiaria sono totalitariamente possedute dal medesimo socio Intesa Sanpaolo S.p.A., di talché l'operazione non determinerà alcuna variazione del valore complessivo delle partecipazioni detenute dal medesimo socio.

Il testo dello statuto di EC, come attualmente vigente, viene allegato al presente Progetto di Scissione, sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale.

## **3. ELEMENTI PATRIMONIALI DA ASSEGNARE ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIA**

L'operazione di Scissione prevede l'assegnazione a EC dell'intera partecipazione detenuta dalla Società Scissa nella EPSILON ASSOCIATI Società di Gestione del Risparmio S.p.A. costituita da n. 4.900.000 (quattromilioninovecentomila) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,52, pari al 49% del capitale sociale della stessa EPSILON ASSOCIATI Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (di seguito anche la "**Partecipazione**").

"EPSILON ASSOCIATI Società di Gestione del Risparmio S.p.A." (di seguito, "**EPSILON**"), con sede legale in Milano, Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3, è una società con capitale sociale di Euro 5.200.000,00 interamente versato, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza - Lodi e codice fiscale 11048700154, società iscritta all'albo delle SGR tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 58 del 1998 e nella Sezione Gestori di OICVM al n.

22; società soggetta alla direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo; aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

L'assegnazione della Partecipazione alla Società Beneficiaria avverrà secondo il principio della continuità contabile.

Considerando che la Partecipazione è iscritta nei libri contabili della Società Scissa al valore di Euro 5.559.771,00, la Scissione determinerà una corrispondente riduzione del patrimonio netto contabile della Società Scissa e l'attribuzione alla Società Beneficiaria delle posizioni soggettive di cui all'art. 173, comma 4, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) secondo il criterio di proporzionalità ivi stabilito, il tutto mediante riduzione per un corrispondente importo della Riserva Straordinaria. Correlativamente, la Società Beneficiaria, stante quanto infra precisato sub 4. e sempre nel rispetto del principio della continuità contabile, iscriverà nelle proprie scritture la partecipazione EPSILON al valore di Euro 5.559.771,00 e dette cennate posizioni soggettive, con incremento per pari importo del proprio patrimonio netto contabile mediante la creazione di una specifica riserva.

#### **4. RAPPORTO DI CAMBIO**

La Scissione non prevede l'emissione e/o l'assegnazione di nuove azioni di EC, poiché sia la Società Scissa che la Società Beneficiaria sono totalitariamente possedute dal medesimo socio Intesa Sanpaolo S.p.A., di talché l'operazione non determinerà alcuna variazione del valore complessivo delle partecipazioni detenute dal medesimo socio.

#### **5. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE**

Gli effetti della presente Scissione, ai sensi dell'art. 2506-*quater* codice civile, decorreranno dalla data indicata nell'atto di Scissione che potrà anche essere successiva all'ultima delle date di iscrizione dell'atto di Scissione presso i registri delle imprese competenti. Per gli effetti di cui all'art. 2501-*ter* n. 6 codice civile, richiamato dall'art. 2506-*quater* codice civile, dalla stessa data le operazioni della Società Scissa saranno imputate al bilancio della Società Beneficiaria.

#### **6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI**

Non è previsto un particolare trattamento per categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni né nella Società Scissa né nella Società Beneficiaria.

**7. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE**

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.

\*\*\*


**ALLEGATI**

Allegato A: Statuto di BANCA IMI S.p.A.

Allegato B: Statuto di Eurizon Capital SGR S.p.A.

Milano, 6 novembre 2018

Per il Consiglio di Amministrazione di

BANCA IMI S.p.A.  


h

Milano, 31 ottobre 2018

Per il Consiglio di Amministrazione di

Eurizon Capital SGR S.p.A.



**STATUTO di BANCA IMI S.p.A.**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO  
DELLA SOCIETA'**

**Articolo 1**

E' costituita una Società per azioni denominata "**BANCA IMI S.p.A.**" o, in forma abbreviata, anche solo "**IMI S.p.A.**".

La Società fa parte del Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi bancari presso la Banca d'Italia.

In tale qualità, essa è tenuta ad osservare le disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

La Società può detenere partecipazioni di controllo in società facenti parte del Gruppo Bancario, nonché partecipazioni di altra natura. In relazione a tale veste di sub-holding la Società svolgerà il ruolo di coordinamento delle società controllate.

Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo dati e informazioni per l'emanazione delle disposizioni suddette nonché tutte le notizie necessarie per adempiere ad obblighi previsti dalla legge o dalle Autorità di vigilanza.

**Articolo 2**

La Società ha sede legale in Milano.

Essa potrà istituire e chiudere, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero.

**Articolo 3**

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

**Articolo 4**

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

La Società svolge, in particolare, attività di intermediazione mobiliare nella sua più ampia accezione e può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, incluse l'assunzione e la gestione

di partecipazioni, nonché la costituzione e la gestione di forme pensionistiche complementari aperte o chiuse. Essa esercita inoltre ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale e in questo ambito può svolgere le attività di importazione, esportazione, commercializzazione, acquisto e vendita (inclusa la vendita a clienti finali con esclusione delle persone fisiche e delle microimprese, piccole e medie imprese quali definite nella Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE), sui mercati nazionali ed internazionali, regolati e non, di gas naturale e di gas naturale liquido.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE SOCIALE ED AZIONI**

#### **Articolo 5**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 962.464.000 diviso in n. 962.464.000 azioni ordinarie.

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

Oltre alle azioni ordinarie potranno essere emesse anche azioni aventi diritti diversi, nonché obbligazioni.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.

#### **Articolo 6**

La qualità di socio importa adesione allo statuto.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

## **TITOLO III**

### **RECESSO**

#### **Articolo 7**

I soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge.

E' escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

## **TITOLO IV**

### **ASSEMBLEA**

## **Articolo 8**

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

## **Articolo 9**

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito dell'Unione Europea mediante avviso scritto comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la data della seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

L'intervento e la rappresentanza dei soci nelle Assemblee sono regolate da norme di legge.

Possono intervenire all'Assemblea i soci aventi diritto di voto che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione. Ai fini di detto deposito non è previsto alcun termine preventivo. L'Assemblea può tenersi anche mediante utilizzo di idonei sistemi di collegamento a distanza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi, possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate, vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

In tali ipotesi, l'Assemblea si riterrà tenuta nel luogo in cui devono trovarsi il Presidente ed il segretario.

## **Articolo 10**

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria approva, in linea con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti:

- i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;



- i criteri per la determinazione del compenso in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti di qualsivoglia natura fissati per detti compensi.

L'Assemblea ha altresì la facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate definite dalla normativa di vigilanza vigente, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 e comunque non eccedente quello massimo stabilito dalla medesima normativa.

### **Articolo 11**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi del quarto comma del successivo art. 23 o, in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea.

Spetta al Presidente accertare il diritto dei soci ad intervenire all'Assemblea, costatarne la regolare costituzione, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, stabilire le modalità della votazione, accertare e proclamare i risultati della stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea ed eventualmente da due scrutatori da lui prescelti tra i presenti.

Nei casi previsti dalla legge ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

### **Articolo 12**

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

### **Articolo 13**

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto del Presidente, dagli scrutatori, se nominati, e dal Segretario o dal Notaio.

## **TITOLO V**

### **AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 14**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri, secondo le determinazioni dell'Assemblea, dei quali almeno due - ovvero tre, ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da undici componenti - indipendenti.

Ai fini della presente disposizione sono considerati non indipendenti gli amministratori che:

(a) abbiano con la Società o con le società da questa controllate ovvero con le società che la controllano ovvero con quelle sottoposte a comune controllo, un rapporto di lavoro o un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

(b) rivestano la carica di amministratore esecutivo nella Società o nelle società da questa controllate ovvero nelle società che la controllano ovvero in quelle sottoposte a comune controllo;

(c) abbiano un vincolo di parentela entro il secondo grado con una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera (b).

L'indipendenza è attestata dall'amministratore per iscritto all'atto della nomina o dell'accettazione della carica. Ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno di tale requisito deve essere comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale e determina la decadenza dall'ufficio. Peraltro, il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, ai sensi del presente articolo, devono possedere detto requisito.

Il Consiglio di Amministrazione determina anche i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli amministratori, tenendo conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata ed in coerenza con le politiche stabilite dalla Capogruppo.

I Consiglieri durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ove il numero di amministratori sia determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero nel rispetto di quanto previsto al secondo comma del presente articolo. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende cessato con effetto dal momento della sua ricostituzione.

## **Articolo 15**

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi membri il Presidente nonché un Vice Presidente o due Vice Presidenti, di cui uno designato a svolgere funzioni vicarie ai sensi del quarto comma del successivo art. 23; può altresì nominare un Amministratore Delegato, determinandone i poteri.

## **Articolo 16**

Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce ai sensi del quarto comma del successivo art. 23, convoca il Consiglio di Amministrazione, di regola con cadenza mensile e comunque ogni volta che lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un quarto dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale e ne formula l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione preciserà la data della riunione, l'ora e il luogo, che può essere diverso da quello della sede legale, purché nell'ambito dell'Unione Europea.

Di ogni convocazione viene data notizia ai membri del Consiglio ed ai Sindaci effettivi tramite comunicazione scritta da inviarsi con qualunque mezzo, anche telematico, che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

## **Articolo 17**

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi del quarto comma del successivo art. 23.

Il Consiglio nomina il Segretario fra i suoi componenti o fra i dipendenti della Società o del Gruppo. I verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere firmati da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento a distanza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tale caso, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

## **Articolo 18**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La facoltà di presentare proposte al Consiglio di Amministrazione spetta, in via ordinaria, all'Amministratore Delegato; tale facoltà di formulare proposte è peraltro garantita anche agli altri Consiglieri.

## **Articolo 19**

Agli Amministratori spetta un compenso annuale, stabilito dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese documentate occasionate per l'esercizio delle loro funzioni.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto delle politiche determinate dalla Capogruppo.

## **Articolo 20**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Società. Restano esclusi i poteri espressamente attribuiti dalla legge alla competenza esclusiva dell'Assemblea.

Oltre le attribuzioni non delegabili a norma di legge e di regolamento, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, nonché l'assetto organizzativo generale;
- b) la nomina e revoca del Direttore Generale e dei Dirigenti nonché il conferimento dei relativi poteri;
- c) la nomina e la revoca con il parere favorevole del collegio sindacale dei responsabili delle funzioni di controllo interno, ivi incluse quelle di revisione interna, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, previste da disposizioni legislative o regolamentari;
- d) l'assunzione, la modifica e la cessione di partecipazioni, fatto salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2361 c.c.;
- e) l'istituzione, il trasferimento e la chiusura di succursali e rappresentanze;
- f) le deleghe all'erogazione e alla gestione del credito;
- g) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
- h) il recepimento del regolamento di gruppo predisposto dalla Capogruppo nell'interesse del Gruppo medesimo;
- i) la costituzione al suo interno di speciali comitati con funzioni propositive, consultive ed istruttorie nonché la determinazione della loro composizione e delle loro attribuzioni;
- l) l'approvazione dei contratti aziendali di lavoro e degli accordi sindacali di valenza generale;
- m) i provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti del personale con qualifica di Dirigente;
- n) la vendita e l'acquisto di immobili.

Il Consiglio di Amministrazione provvede inoltre a nominare, se del caso, l'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, stabilendone la composizione e indicando l'eventuale partecipazione di esponenti aziendali.

## **Articolo 21**

Ferma restando la competenza dell'Assemblea, sono altresì attribuite al Consiglio di Amministrazione, senza facoltà di subdelega, le ulteriori seguenti competenze oltre a quelle riservate dalla legge o dal presente statuto ai sensi del precedente articolo 20:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis cod.civ e la scissione nel caso previsto dall'articolo 2506 ter cod. civ.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- g) la riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'art. 2446 c.c. nel caso in cui la società abbia emesso azioni senza il valore nominale.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'emissione di obbligazioni.

## **Articolo 22**

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio può inoltre delegare, predeterminandone i limiti, poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente a dipendenti della Società in base alle funzioni o al grado ricoperto, singolarmente o riuniti in comitati.

Per quanto riguarda particolari operazioni o categorie di operazioni, anche creditizie, potranno essere delegati anche poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

Le decisioni assunte in tema di erogazione del credito dai predetti delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, al quale in ogni caso dovrà essere resa un'informativa periodica per importi globali.

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale sono informati, a cura degli organi delegati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché

sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

## **TITOLO VI**

### **PRESIDENTE**

#### **Articolo 23**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività degli organi collegiali cui partecipa, dei quali convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno. Vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della società. Egli provvede inoltre affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

In caso di urgenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato, se nominato, ovvero ove non nominato o in caso di sua assenza o impedimento, del Direttore Generale, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le materie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dei precedenti articoli 20 e 21.

Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva.

Fermo restando quanto previsto al precedente secondo comma per le deliberazioni in via d'urgenza, in caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione ne adempie le funzioni il Vice Presidente e, in caso di nomina di due Vice Presidenti, quello designato dal Consiglio a svolgere le funzioni vicarie o, nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di quest'ultimo, l'altro Vice Presidente; nel caso di assenza o di impedimento anche dell'altro Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dall'Amministratore Delegato, se nominato, o, ove non nominato o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

## **TITOLO VII**

### **COLLEGIO SINDACALE**

#### **Articolo 24**

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nonché alle Assemblee.

L'Assemblea ordinaria, all'atto della nomina, determina la retribuzione annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio; ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese documentate occasionate per ragioni del loro incarico.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento a distanza nel rispetto dei principi di cui all'art. 17.

## **TITOLO VIII**

### **REVISIONE LEGALE**

#### **Articolo 25**

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità valgono le disposizioni di legge.

## **TITOLO IX**

### **RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE**

#### **Articolo 26**

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale, con tutti i poteri relativi, spettano al Presidente. Esso ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e la firma sociale, ivi comprese le facoltà di cui al precedente comma, spettano a chi lo sostituisce ai sensi del quarto comma del precedente art. 23. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Il Direttore Generale ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti rientranti nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, nonché per la corrispondenza, gli atti, i contratti e i documenti in genere che riguardano la Società;

in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce ai sensi del successivo art. 27.

Il Consiglio può, per singoli atti o categorie di atti, delegare poteri di rappresentanza, con relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa.

Il Consiglio può autorizzare dipendenti della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di operazioni dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

Il Presidente può rilasciare procure, anche a persone estranee alla società, per la sottoscrizione di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli organi competenti della società medesima. Analoga facoltà compete all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale.

**TITOLO X**  
**DIRETTORE GENERALE**  
**E DIRIGENTE PREPOSTO ALLA**  
**REDAZIONE DI DOCUMENTI**  
**CONTABILI SOCIETARI**

**Articolo 27**

Il Direttore Generale gestisce gli affari correnti e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e, se nominato dall'Amministratore Delegato, nonché a quelle assunte in via d'urgenza ai sensi dell'art. 23.

Il Direttore Generale sovrintende alla gestione aziendale, è il capo dell'esecutivo e del personale della società ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assiste a quelle dell'Assemblea.

In caso di assenza od impedimento, il Direttore Generale è sostituito, secondo i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione, da un Dirigente designato dal Consiglio stesso.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

**Articolo 28**

M



Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca, con la maggioranza di cui all'art. 18, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154 bis D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58, stabilendone i poteri, i mezzi e i compensi.

Il Dirigente Preposto viene scelto tra i dirigenti della Società; deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e

b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative,

maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo di appartenenza o di altre società o enti compatibili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente Preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4, D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.

Il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettua - unitamente all'Amministratore Delegato, se nominato, o, in mancanza, all'Amministratore a tal fine designato dal Consiglio - le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

## **TITOLO XI**

### **BILANCIO ED UTILI**

#### **Articolo 29**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio inerente a ciascun esercizio, osservate le norme di legge.

#### **Articolo 30**

L'utile netto risultante dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, viene ripartito fra tutte le azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

### **Articolo 31**

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità si prescriveranno e saranno devoluti a favore della Società, con imputazione alla riserva straordinaria.

Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

## **TITOLO XII**

### **DISPOSIZIONE TRANSITORIA**

### **Articolo 32**

In occasione del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla data del 30 giugno 2017, il terzo comma dell'articolo 14 viene sostituito dal seguente:

“Ai fini della presente disposizione sono considerati non indipendenti gli amministratori che:

- a) esercitino sulla Società o sulle società da questa controllate ovvero sulle società che la controllano ovvero su quelle sottoposte a comune controllo un'influenza notevole ovvero abbiano con le medesime società un rapporto di lavoro o un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o, ancora, relazioni commerciali, finanziarie o professionali che ne compromettano l'indipendenza;
- b) rivestano o abbiano rivestito, nei tre esercizi precedenti quello di assunzione della carica nella Società, la carica di amministratore esecutivo o di dirigente con responsabilità strategiche nella Società o nelle società da questa controllate ovvero nelle società che la controllano ovvero in quelle sottoposte a comune controllo ovvero siano stati amministratori della Società per più di nove esercizi negli ultimi dodici esercizi;
- c) abbiano un vincolo di parentela o affinità entro il quarto grado con una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera (b)”.

**STATUTO**

**CAPO I -**

**ART. 1 – DENOMINAZIONE**

E' costituita una società per azioni denominata

**"Eurizon Capital SGR S.p.A."**

senza vincoli di rappresentazione grafica.

La società fa parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. In tale qualità è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione utili per l'emanazione delle disposizioni nonché dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate.

**ART. 2 – SEDE**

La società ha sede nel Comune di Milano.

**ART. 3 – DURATA**

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

**ART. 4 – OGGETTO**

La Società ha per oggetto:

- la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio che si realizza attraverso la gestione di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e dei relativi rischi, nonché l'amministrazione e la commercializzazione degli OICR gestiti;
- la commercializzazione di quote o azioni di OICR gestiti da terzi;
- la prestazione del servizio di gestione di portafogli;
- la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;
- l'istituzione e la gestione di fondi pensione;
- la prestazione dei servizi accessori, nonché lo svolgimento delle attività connesse e strumentali, previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

La Società può assumere partecipazioni in altre società in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme legislative e regolamentari e può compiere qualsiasi operazione di natura mobiliare, immobiliare, commerciale o finanziaria utile al conseguimento dell'oggetto sociale.

## **CAPO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI**

### **ART. 5 – CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è di euro 99.000.000,00 (novantanovemilioni virgola zero zero), suddiviso in n. 99.000.000 azioni da nominali euro 1 cadauna.

Le azioni sono nominative ed indivisibili e tutte conferiscono uguali diritti ai soci.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

### **ART. 6 – AZIONI E TRASFERIMENTO DELLE STESSE**

Le azioni sono nominative ed attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge.

Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili.

## **CAPO III - ASSEMBLEA**

### **ART. 7 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA**

L'assemblea è convocata anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia, mediante avviso scritto, con prova di ricevimento, recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci, al rispettivo domicilio ovvero al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica da questi ultimi comunicati.

Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:

- . la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
- . il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;
- . il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- . gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

## **ART. 8 – QUORUM, INTERVENTO E COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti mentre l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Sono fatte salve le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

Il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è competente ad assumere le deliberazioni previste dalla legge.

L'assemblea ordinaria oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati approva: (i) le politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo del personale; (ii) i piani basati su strumenti finanziari; (iii) i criteri per la determinazione del compenso da riconoscere in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata della carica (c.d. golden parachute), ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

All'assemblea è inoltre assicurata un'informativa almeno annuale sulle modalità con cui sono state attuate le politiche di remunerazione e incentivazione (c.d. informativa ex post), disaggregate per ruoli e funzioni.

## **ART. 9 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza dei predetti l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti che designano anche il segretario della stessa.

In caso di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, nell'ipotesi in cui il Presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, il Vice presidente si trovino in luogo diverso da quello di convocazione, la presidenza è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente.

## **CAPO IV – AMMINISTRAZIONE**

### **ART. 10 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di 11 membri.

Gli amministratori possono anche non essere azionisti.

Gli stessi non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.

Peraltro qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, nei limiti di legge, un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri, stabilendone all'atto della nomina numero dei componenti e modalità di funzionamento.

## **ART. 11 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'assemblea degli azionisti.

Sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e non possono formare oggetto di delega – se non per la materiale attuazione delle stesse - le deliberazioni riguardanti:

- la definizione delle linee strategiche;
- la nomina di direttore generale nonché dei dirigenti;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni;
- l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- . fusione e la scissione di società, nei casi previsti dalla legge;
- . l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- . l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al presidente, hanno la rappresentanza della società;
- . la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- . gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- . il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, delegare ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di

maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate ed in generale, sull'esercizio delle deleghe conferite.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume, d'intesa con l'amministratore delegato, o con il direttore generale, ove nominati, ovvero – in mancanza – con altro consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione, qualsiasi provvedimento di carattere d'urgenza di competenza del consiglio di amministrazione – ad eccezione dei provvedimenti relativi a materie riservate dalla legge alla esclusiva competenza di quest'ultimo – dandone comunicazione alla riunione successiva.

## **ART. 12 – CARICHE**

Il Consiglio di Amministrazione, allorché non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente; può altresì nominare un vice presidente e uno o più amministratori delegati nonché attribuire altre particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

## **ART. 13 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato, in Italia, mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno o quando ne sia fatta richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o dal vice presidente o da un amministratore delegato o, in mancanza, dall'amministratore presente più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

*Me*



#### **ART. 14 – COMPENSI E RIMBORSI SPESE**

I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, entro il limite dell'importo complessivo stabilito dall'assemblea per la remunerazione di tutti gli amministratori.

Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

#### **ART. 15 – DIRETTORE GENERALE**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale e uno o più vice direttori generali, determinandone le attribuzioni.

#### **ART. 16 – FIRMA E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'**

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, al vice presidente ed agli amministratori delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo, se nominato.

Il tutto fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 12.

#### **ART. 17 – REQUISITI ESPONENTI AZIENDALI**

Gli Amministratori, il Direttore Generale e i Dirigenti della società muniti di rappresentanza, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

### **CAPO V - COLLEGIO SINDACALE**

#### **ART. 18 – COLLEGIO SINDACALE**

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

I Componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

M

Gli stessi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

#### **ART. 19 – CONTROLLO CONTABILE**

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti prescritti dalla Legge.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo.

### **CAPO VI - BILANCIO ED UTILI**

#### **ART. 20 – ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

#### **ART. 21 – RIPARTIZIONE DEGLI UTILI**

Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, si ripartiscono tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

### **CAPO VII - CODICE DI COMPORTAMENTO**

#### **ART. 22 – CODICE DI AUTODISCIPLINA**

4

Il consiglio di amministrazione adotta un codice interno di autodisciplina che stabilisce le regole di comportamento dei componenti gli organi amministrativi e di controllo dei dipendenti, dei promotori finanziari e dei collaboratori.

## **CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 23 – RECESSO**

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

### **ART. 24 – DOMICILIO DEGLI AZIONISTI**

Per domicilio di ogni azionista nei rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci.

### **ART. 25 – DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non previsto dal presente statuto, sono richiamate le norme del Codice Civile e delle leggi speciali nonché la normativa di settore primaria e secondaria.

M